SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(Nn. 1504-C e 1505-C)
ALLEGATO 2

RELAZIONE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986) (n. 1504-B)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1986 e bilancio pluriennale per il triennio 1986-1988 (n. 1505-B)

ALLEGATO 2

ORDINI DEL GIORNO ACCOLTI DAL GOVERNO O APPROVATI DALLE COMMISSIONI

*

ORDINI DEL GIORNO DICHIARATI IMPROPONIBILI

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

ORDINI DEL GIORNO ACCOLTI DAL GOVERNO O APPROVATI DALLE COMMISSIONI

— LINEE GENERALI DELLA POLITICA ECONOMICA, FINANZIARIA E DELL'AMMINISTRAZIONE

« La 5ª Commissione permanente del Senato,

considerato che è in atto una tendenza alla diminuzione dei prezzi dei prodotti petroliferi che, a parere degli esperti internazionali, avrà una certa persistenza e potrebbe portare ad un risparmio cospicuo nella bilancia dei pagamenti nonchè ad una crescita del PIL dell'1,2 per cento, ad un aumento delle risorse disponibili del 0,7 per cento e a una riduzione dell'inflazione del 0,5 per cento secondo stime della CEE;

preso atto che, secondo autorevole fonte Enel, la diminuzione del prezzo dell'elettricità potrebbe giungere al 10 per cento;

considerato infine che nel testo del disegno di legge finanziaria, a fronte della diminuzione di trasferimenti a favore dell'Enel previsti dall'articolo 18, si prevede una manovra tariffaria di compenso, affidata al CIP, secondo il criterio generico e pertanto discutibile di operare sulle " agevolazioni attualmente in vigore delle tariffe domestiche ",

impegna il Governo:

a cogliere questa occasione favorevole per attuare in tempi rapidi, sentite le Commissioni parlamentari competenti, la ristrutturazione delle tariffe elettriche, in particolare per le utenze domestiche, che consenta di mantenere una tariffa meno onerosa per i consumi obbligati e gradualmente più onerosa per i consumi impegnati in usi termici da disincentivare, contribuendo insieme a razionalizzare le differenziazioni tariffarie dei consumi elettrici per uso domestico, e ad incentivare un uso più raziona-

Accolto dal Governo come raccomandazione (14 febbraio 1986)

le dell'energia in conformità delle indicazioni del PEN, e realizzando nel contempo la eliminazione delle distorsioni provocate attualmente dal meccanismo del sovrapprezzo termico ».

(0/1504-B/2/5) URBANI, MARGHERI, POLLASTRELLI

— DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA - ARTICOLI

Art. 6.

« La 12ª Commissione permanente del Senato,

considerate le difficoltà insorte nella applicazione dell'articolo 3, comma 5, della legge 20 maggio 1985, n. 207, riguardante l'immissione in ruolo del personale precario in servizio presso la Croce rossa italiana, anche a rapporto libero-professionale;

ribadito che l'osservanza delle disposizioni prima citate esige che si proceda immediatamente all'inquadramento nell'ambito della Croce rossa italiana del suddetto personale, che abbia presentato la relativa domanda, per procedere successivamente all'inquadramento definitivo nei ruoli nominativi regionali, qualora il servizio presso il quale tale personale presta la propria opera sia trasferito al Servizio sanitario nazionale;

preso atto che la Croce rossa italiana già ha avviato la procedura per l'inquadramento e che la relativa delibera è stata trasmessa al Ministro della sanità, in quanto organo vigilante, ed ai Ministri della funzione pubblica e del tesoro perchè esprimano il proprio parere,

impegna il Ministro della sanità, quale titolare del Dicastero vigilante sulla Croce rossa italiana, ad esprimere parere favorevole alla citata delibera al fine di risolvere una situazione di grave precarietà ».

(0/1504-B/1/12) MELOTTO, SELLITTI, RANALLI, ALBERTI, MURATORE

Accolto dal Governo ed approvato dalla Commissione (12 febbraio 1986)

Art. 31.

« La 5ª Commissione permanente del Senato,

rilevata la necessità di ricondurre il sistema delle contribuzioni per il Servizio sanitario nazionale ai princìpi ispiratori della legge n. 833 del 1978,

impegna il Governo:

a riformulare la disciplina delle predette contribuzioni, secondo criteri obiettivi ed uniformi a parità di prestazioni, in modo che l'onere a carico di ciascun cittadino sia calcolato con riferimento al reddito complessivo, e non ai singoli redditi che lo compongono, fatte salve tuttavia talune situazioni meritevoli di tutela sociale, e sia comunque correlato al costo del servizio ».

(0/1504-B/1/5) MANCINO, FABBRI, SCHIETROMA, COVI

Accolto dal Governo (14 febbraio 1986)

Art. 33.

« La 5ª Commissione permanente del Senato,

premesso che il Senato aveva deliberato lo stralcio dell'articolo 33 del testo presentato dal Governo per il disegno di legge finanziaria;

considerato che permane l'esigenza di provvedere all'approfondimento della materia con legge specifica,

impegna il Governo:

a) a riproporre con urgenza un riesame della materia con nuovi provvedimenti idonei;

b) a disciplinare in modo più organico l'intera e complessa materia;

c) a garantire attraverso un più agevole e semplice funzionamento dell'istituto il conseguimento degli obiettivi, assicurando una univoca interpretazione delle norme che eviti distorsioni applicative e contenzioso con le imprese esecutrici ».

(0/1504-B/4/5) CAROLLO, COLELLA, D'AMELIO

Accolto dal Governo (14 febbraio 1986)

ORDINI DEL GIORNO DICHIARATI IMPROPONIBILI

— DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA - ARTICOLI

Art. 34.

« La 5ª Commissione permanente del Senato,

in considerazione di una chiara rispondenza della norma relativa alla costituzione della prevista Tesoreria unica con le norme statutarie della Regione siciliana,

impegna il Governo:

a disporre l'attuazione dell'obbligo del deposito delle entrate della Regione siciliana in Tesoreria in maniera tale che non riguardi l'ammontare delle risorse derivanti dalle entrate proprie regionali così come definite dallo statuto ».

(0/1504-B/3/5) CAROLLO, CROCETTA

Dichiarato improponibile (14 febbraio 1986)